

No. La sostituzione per guasto o vetustà è prevista sia dall'art. 5, comma 1 quater, della legge regionale n. 8/2013, sia dall'art. 5 dell'Allegato A) alla d.g.r. n. 1274 del 2014. L'art. 5, comma 1 quater, della l.r. n. 8/2013, prevede, in primo luogo, che il contratto per l'utilizzo degli apparecchi da gioco già installati sia *"in corso di validità"*, cioè che non sia scaduto ai sensi dell'art. 5, comma 1 ter, lettera a), della medesima l.r. n. 8/2013. Non è prevista dalla normativa regionale la possibilità di cambiare concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, ovvero il Gestore che noleggia le Slot/VLT. Ciò è confermato anche dalla Sentenza TAR Brescia n. 1493 del 27 dicembre 2017 che conferma la necessità, in caso di sostituzione di apparecchi per guasto o vetustà, che vi sia *"la continuazione con il concessionario della connessione"*. Tale sostituzione non deve costituire l'escamotage per cambiare Gestore o Concessionario di rete e, per ragioni sistematiche, *"deve ritenersi inoperante ogniqualvolta vi sia la stipulazione di un nuovo contratto di concessione"*.